	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO


AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001



CECOMP S.p.A.

Sede legale: Via Ponza, 3 - 10121 Torino
Sedi operative: Via Ronchi, 8 - 10040 La Loggia (To);
Via Baracca, 25 - 10040 La Loggia (To);
Via Vittime di Piazza Fontana, 38-41 - 10024 Moncalieri (To);
Via Vittime del Vajont, 27 - 10024 Moncalieri (To);
Via della Masolina, 8 - 10040 Piobesi Torinese (To)


www.cecomp.it

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

STATO DEL DOCUMENTO: LISTA DELLE REVISIONI


REVISIONE / DATA	DESCRIZIONE
00 / 23.03.2017	Prima emissione
01 / 22.03.2018	<p>Aggiornamento del documento a seguito dell'introduzione dei seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2635-bis c.c Istigazione alla corruzione tra privati; • Art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter D.Lgs. n. 286/1998: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine; • Art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine; • Art. 3, comma 3-bis, L. n. 654 del 13 ottobre 1975. Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. <p>Aggiornamento a seguito della modifica l'art. 6 ex D.Lgs. 231/01 così come previsto dalla L. 179/2017 in materia di Whistleblowing, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" in vigore dal 29 dicembre 2017.</p>
02 / 17.11.2020	<p>Modifica del documento a seguito di introduzione o modifica dei seguenti reati presupposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 24, D.Lgs. 231/2001 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: Art. 356 c.p.; • Art. 25, D.Lgs. 231/2001 - Reati commessi nei rapporti con la P.A.: Art. 314 comma 1, c.p.; Art. 316 c.p.; Art. 323 c.p.; Art. 346-bis c.p.; • Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01: Art. 452-quaterdecies, c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (introdotto dal D.Lgs. 21/2018) • Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01: entrata in vigore della Legge 12/2019 cui segue specifica valutazione di Non Applicabilità per il reato presupposto di cui all'Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; • Art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/01 "Reati di razzismo e xenofobia": Art. 3, co.3-bis, L. n. 654 del 13 ottobre 1975 "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966" (abrogato dall'art.7 del D.Lgs. 21/2018); Art. 604 bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (introdotto dal D.Lgs. 21/2018). • Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001 - Manipolazione di competizioni sportive: Artt. 1 e 4, Legge 13 dicembre 1989, n. 401; • Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001 - Reati tributari: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co.1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D.Lgs. 74/2000); Dichiarazione infedele (Art.4, D.Lgs. 74/2000); Omessa dichiarazione (Art.5, D.Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 co.1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D.Lgs. 74/2000); Indebita Compensazione (Art.10-quater, D.Lgs. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D.Lgs. 74/2000). • Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. 231/2001 - Reati di contrabbando (Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Capo I)

DOCUMENTO	REDAZIONE e VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
DOC: RA231 REV.: 02 DATA: 17.11.2020	Assicurazione Qualità Paolo GAGGIO Firma: _____	Presidente del CdA Paolo FORNERIS Firma: _____

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

INDICE

1.	INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	4
2.	TERMINOLOGIA	5
3.	DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE, DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'	7
4.	ADOZIONE DEL MODELLO	10
4.1.	STRUTTURA DEL MODELLO	11
4.2.	CROSS REFERENCE	13
5.	COMMISSIONE DEI REATI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	17
5.1.	DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AL REATO SPECIFICO	17
5.2.	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	18
5.3.	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	20
5.4.	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	21
5.5.	REATI DI FALSO NUMMARIO	22
5.6.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	23
5.7.	REATI SOCIETARI	23
5.8.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	24
5.9.	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE O SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE DEL LAVORO	25
5.10.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILE DI PROVENIENZA ILLECITA	26
5.11.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	26
5.12.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA	27
5.13.	REATI AMBIENTALI	28
5.14.	REATI TRIBUTARI	29
5.15.	REATI DI CONTRABBANDO	30
5.16.	REATI COMMESSI ALL'ESTERO	30
6.	CODICE ETICO	31
7.	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
7.1.	FUNZIONI E POTERI DELL'ODV	32
7.2.	FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ODV E RELATIVA ARCHIVIAZIONE	33
8.	SISTEMA DISCIPLINARE	34
9.	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	35

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

1. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001


L'8 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. 231/2001 che ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità degli Enti, forniti di personalità giuridica e non, ad una serie di convenzioni internazionali e direttive europee: Convenzione di Bruxelles del 26.7.95 e del 26.5.97, Convenzione OCSE del 17.12.1997, Convenzione Internazionale del 9.12.1999, Convenzioni e Protocolli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 15.11.2000, del 31.5.2001 e del 31.10.2003, Legge Comunitaria 2004, DIR. 2005/60/CE, DIR. 2006/70/CE, ...

Il D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'Art.11 della Legge 29.9.2000 n. 300*", ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi. E' stata, quindi, introdotta una responsabilità personale ed autonoma dell'Ente per Reati che nascono all'interno del proprio ambito che va ad aggiungersi (distinguendosi) alla specifica responsabilità dell'autore materiale dell'illecito. Fino all'introduzione del D.Lgs. 231/2001, infatti, gli Enti, a causa del principio secondo il quale la responsabilità penale è personale, non subivano conseguenze sanzionatorie ulteriori ad un eventuale risarcimento del danno e, sul piano penale, risultavano sanzionabili esclusivamente ai sensi degli Artt. 196 e 197 c.p. (articoli che prevedono tutt'ora un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte esclusivamente in caso di insolvibilità dell'autore materiale del reato).

Le norme, contenute nel D.Lgs. 231/2001, identificano come soggetti attivi del reato persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Le norme identificano, inoltre, come soggetti attivi, anche le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il D.Lgs. 231/2001 coinvolge nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che ne abbiano tratto un vantaggio o che abbiano avuto interesse nella commissione del reato stesso. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria (oltre alla confisca del profitto che l'Ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente); per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (PA), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Dall'8 giugno 2001 ad oggi il D.Lgs. 231/2001 ha subito modifiche ed integrazioni al fine di adeguarsi ai nuovi Reati presupposto richiamati dalle nuove Convenzioni, Protocolli Internazionali e Direttive Comunitarie. Per questo motivo la scrittura di "D.Lgs. 231/2001" si intende come all'ultimo stato delle sue successive modifiche ed integrazioni (si legga, quindi, come D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.).


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

Analogamente si intende che tutti i documenti citati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono all'ultimo stato di revisione.


2. TERMINOLOGIA

Nel presente documento i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

- **Attività sensibile:** attività a rischio di commissione reato ossia attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di un reato compreso in quelli contemplati dal D.Lgs. 231/01; si tratta di attività nelle cui azioni si potrebbero, in linea di principio, configurare condizioni, occasioni o mezzi, anche in via strumentale, per la concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i settori di riferimento:
 - a. **CCNL gomma-plastica:** il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le industrie della gomma, plastica e cavi elettrici;
 - b. **CCNL Dirigenti Industria:** il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Industriali;
- **Codice Etico:** documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente MODELLO;
- **D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'Art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
- **Destinatari:** soci, amministratori, dirigenti, sindaci, dipendenti, fornitori, sub-appaltatori e tutti quei soggetti con cui la Società può entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari;
- **Dipendenti:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;
- **Indebiti disciplinari:**
 - a. del tipo "**inosservanza lieve**" quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società;
 - b. del tipo "**inosservanza ripetuta**" quando le condotte siano ripetute e caratterizzate da colpa e abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società nonché non siano caratterizzate da dolo;
 - c. del tipo "**inosservanza grave**" quando le condotte siano gravi e caratterizzate da colpa, abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società nonché non siano caratterizzate da dolo;
 - d. del tipo "**violazione colposa**" quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo nonché abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società più importanti rispetto all'inosservanza;
 - e. del tipo "**violazione dolosa o grave con colpa**" quando le condotte siano caratterizzate da dolo o siano caratterizzate da particolare gravità e presenza di colpa e abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

- **Linee Guida di Confindustria:** Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate a marzo 2014. Le Linee Guida di Confindustria raccolgono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231, dove, però, non sono forniti riferimenti puntuali se non sul piano metodologico; le Linee Guida, pertanto, mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative; fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice penale. Questi solo può esprimere un giudizio sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati;
- **MODELLO:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società che in sé raccoglie una mappatura delle attività sensibili dell'Impresa a rischio di commissione del reato specifico, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio, una cross reference fra i reati specifici e la struttura documentale presente in Impresa a supporto del MODELLO stesso;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza previsto dall'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- **PA:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio. Nell'ambito dei pubblici ufficiali (PU) ed incaricati di pubblico servizio (IPS) sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di società di diritto privato che svolgano un pubblico servizio;
- **Personale:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli "stagisti" ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società;
- **Personale Apicale:** i soggetti di cui all'Art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del CdA, il Direttore Generale e i procuratori;
- **Personale sottoposto ad altrui direzione:** i soggetti di cui all'Art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, o tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale;
- **Principi generali di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal Codice Etico [CE231] al fine di prevenire la commissione dei Reati, suddivise per tipologia di Destinatari;
- **Principi specifici di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal documento portante del MODELLO [MO231] al fine di prevenire la realizzazione dei Reati e suddivise in funzione delle diverse tipologie dei suddetti Reati;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

- **Procedure:** insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo o una serie di attività;
- **Protocolli:** strumenti di prevenzione che documenti di prevenzione che hanno il compito di definire la condotta dei lavoratori ossia di regolamentare le attività sensibili ed evitare la commissione dei reati presupposto; i protocolli sono gli strumenti principali per definire principi specifici di gestione aziendale, ridurre il rischio e ricondurlo al teorico livello accettabile, obiettivo prefissato della Società;
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del documento portante del MODELLO e del Codice Etico;
- **Società o Impresa:** CECOMP S.p.A.

3. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE, DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

La CECOMP S.p.A ha sede legale in Via Ponza 3 a Torino mentre le sedi operative sono collocate in:

- Via Ronchi, 8 - 10040 La Loggia (To);
- Via Baracca, 25 - 10040 La Loggia (To);
- Via Vittime di Piazza Fontana, 38-41 - 10024 Moncalieri (To);
- Via Vittime del Vajont, 27 - 10024 Moncalieri (To);
- Via della Masolina, 8 - 10040 Piobesi Torinese (To)


CECOMP S.p.A è la Società controllante di un gruppo di imprese ed è impegnata in attività strategiche, di sviluppo, coordinamento e controllo nonché alcune attività di staff centralizzate.

A CECOMP S.p.A fa capo 4 società operativa di primo livello in Italia che garantisce lo sviluppo sul territorio delle linee di business:

- O.S.A.I. S.r.l.- Via Baracca, 25 - 10040 La Loggia (To) (controllata al 100%);
- SELTAP S.r.l. - Via Vittime del Vajont, 3 - 10024 Moncalieri (controllata al 67%);
- CE.COM.P. S.r.l. - Via Ponza, 3 - 10121 Torino (controllata al 59,18%);
- ICONA STC S.r.l. Piazza Maria Teresa 3, 10123 Torino (partecipata al 33,3%).

In materia di responsabilità amministrativa della Società controllante è bene precisare che, per quanto definito nell'Art. 27 della Costituzione, è escluso che possa essere chiamata a rispondere dell'illecito, ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., una Società che, pur appartenendo ad un gruppo di imprese, attraverso i propri "soggetti apicali" o "soggetti sottoposti" non abbia commesso il reato presupposto nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Per fondare, quindi, la responsabilità amministrativa della Società Controllante è, però, sufficiente che si accerti la ricorrenza di un solo illecito ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. (Sentenza della Cassazione S.U. del 18/09/2014 n. 38343) e che il soggetto che agisce per conto delle Società Controllante concorra con il soggetto che commette il reato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

Una responsabilità della Società controllante, in conseguenza del verificarsi dei fatti reato all'interno del Gruppo di imprese, può essere ravvisata solo nella misura in cui ricorrano, nella fattispecie concreta, i criteri di imputazione previsti dagli Artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 necessari per ciascuna delle Società implicate nell'azione delittuosa.

CECOMP S.p.A adotta un sistema di governance "tradizionale" che si caratterizza per la presenza:

- dell'Assemblea dei Soci a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della Società, secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto;
- del Consiglio di Amministrazione incaricato di gestire l'impresa sociale, il quale ha attribuito i poteri operativi a organi e soggetti delegati;
- del Collegio Sindacale, chiamato a vigilare ai sensi del Codice Civile;
- della Società di Revisione dei Conti a cui è affidata l'attività di revisione legale dei conti ed il giudizio sul bilancio, ai sensi di Legge e dello Statuto.

Le disposizioni del Codice Civile attinenti la governance all'interno dei gruppi societari sono costituiti dai seguenti Artt. 2381 co.5, 2403-bis co.2 e 2409 co.1 del Codice Civile.

L'Art. 2381 co.5 c.c. dispone che gli organi delegati della Società controllante devono riferire al Consiglio di Amministrazione (CdA) e al Collegio Sindacale (CS), periodicamente, su operazioni di maggior rilievo effettuate delle Società controllate.

L'Art. 2403-bis co.2 c.c. dispone che il Collegio Sindacale della Società Controllante può richiedere all'organo amministrativo della stessa Società informazioni sulle Società controllate e scambiare informazioni con gli organi di controllo della Controllante.

L'Art. 2409 co.1 c.c. prevede la denuncia al tribunale nel caso di gravi irregolarità gestionali della Società Controllante recanti danno alle Società controllate.


I principali strumenti di governance di cui la Società si è dotata, possono essere così riassunti. Lo Statuto che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

Un Organigramma che consente di comprendere la struttura societaria, la ripartizione delle responsabilità e l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.

I contratti di servizio "intercompany" che regolano formalmente le prestazioni di servizio fra le Società del Gruppo, assicurando trasparenza all'oggetto delle prestazioni erogate, alle responsabilità e ai relativi corrispettivi.

CECOMP S.p.A definisce un sistema di protocolli operativi di prevenzione (manuali, procedure e istruzioni), volto a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.

L'insieme degli strumenti di governance adottati da *CECOMP S.p.A.* (qui sopra richiamati in estrema sintesi) e delle previsioni del presente MODELLO consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come vengano formate e attuate le decisioni dell'ente (Art. 6 co.2 lett.b D.Lgs. 231/01).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

3.1. IL RUOLO DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE NEL "GRUPPO DI IMPRESE"

Il termine "gruppo di imprese" non è esplicitamente definito dal nostro Codice Civile ma gli articoli dall'Art. 2497 all'Art. 2497-septies c.c. (capo IX "Direzione e coordinamento di società" titolo V "Delle società", Libro Quinto del Lavoro) regolamentano gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di Società.

In questa ottica la Società controllante, in virtù dell'attività di direzione e coordinamento la cui disciplina è prevista dagli Artt. 2497 c.c. e seguenti, ma anche nel rispetto dell'autonomia delle singole Società, ritiene necessario impartire ed attuare direttive unitarie in merito alla filosofia etica che caratterizza l'attività di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

La Società controllante, quindi, suggerisce alle Società controllate l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i. (Modello 231) al fine di evitare effetti negativi indiretti nel caso di contestazione di responsabilità amministrativa alla stessa controllata.

Ogni Società del Gruppo di imprese può adottare un proprio autonomo "Modello 231", sia per elaborare un Modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa, sia per confermare l'autonomia della singola unità operativa del Gruppo.

La Società controllante ritiene utile diffondere un Codice Etico di Gruppo che rappresenti e riassume i principi comuni a cui tutte le controllate debbano ispirarsi nello svolgimento della propria attività.


Codice Etico che diventerà patrimonio del singolo ente tramite l'adozione formale da parte del proprio Consiglio di Amministrazione.

La stessa modalità di gestione deve essere rispettata nella redazione e diffusione del Sistema Disciplinare.

Sia il documento Codice Etico [CE231] che il documento Sistema Disciplinare [SD231] devono essere autonomamente implementati dalle singole Società del Gruppo e calati nella realtà aziendali di ciascuno prevedendo principi specificatamente determinati in relazione all'operatività dell'ente e ai reati presupposto per esso rilevanti.

La Società controllante ritiene, inoltre, opportuno che ogni Società del Gruppo nomini un proprio Organismo di Vigilanza con una eventuale differenziazione qualitativa, senza escludere eventualmente la nomina come membri di alcuni di coloro che compongono l'OdV della Società controllante.

È, inoltre, non solo auspicabile ma anche necessaria un'attività di coordinamento fra i vari Organismi di Vigilanza per avere una visione globale dei rischi e quindi consentire agli stessi di intervenire in modo unitario per evitare la formazione di aree di rischio non presidiate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

4. ADOZIONE DEL MODELLO


La Società *CECOMP S.p.A.*, al fine di garantire ed assicurare condizioni di rispetto della legge, di correttezza, chiarezza e trasparenza nella conduzione di tutte le attività aziendali della stessa, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito denominato MODELLO) in linea con le prescrizioni e con il contenuto del D.Lgs. 231/2001.

La Società *CECOMP S.p.A.*, nonostante l'adozione del MODELLO sia considerata e indicata dal D.Lgs. 231/2001 come una facoltà e non come un obbligo, ritiene tale opportunità un efficace strumento nei confronti di coloro i quali operano all'interno ed all'esterno della realtà aziendale al fine di garantire ed assicurare il rispetto dei principi generali e specifici di comportamento che possono prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto, così come individuati nell'elemento costitutivo del MODELLO denominato "Rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (Risk Assessment)" in sigla "RA231".

L'individuazione delle attività sensibili, ossia esposte al rischio di commissione dei Reati, e la loro gestione, attraverso un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere pienamente consapevoli, tutti coloro che operano in nome e per conto di *CECOMP S.p.A.*, dei rischi di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, su un piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da *CECOMP S.p.A.* in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui *CECOMP S.p.A.* si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a *CECOMP S.p.A.*, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività sensibili, a rischio reato, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi. Tra le finalità del MODELLO vi è, quindi, quella di rendere consapevoli i destinatari dello stesso del rispetto dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in altre parole, del MODELLO adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale MODELLO al fine di prevenire la commissione dei Reati.

CECOMP S.p.A. ritiene che l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costruito secondo le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, rappresenti un valido ed efficace strumento per sensibilizzare amministratori, dipendenti e tutti quei soggetti terzi che hanno rapporti con *CECOMP S.p.A.*: ai suddetti soggetti destinatari del MODELLO è richiesto l'espletamento delle proprie attività attraverso comportamenti corretti e trasparenti che seguano i valori etici e sociali a cui si ispira l'azione di *CECOMP S.p.A.* e che possano così prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

L'adozione del Modello e la sua successiva diffusione hanno il fine di ottenere: una reale consapevolezza nel potenziale autore del reato che egli possa commettere un illecito; una continuativa osservazione delle attività sensibili in modo da permettere a *CECOMP S.p.A.* di prevenire o quantomeno reagire in modo tempestivo così da impedire la commissione del reato.

4.1. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) della Società *CECOMP S.p.A.* ha approvato, con specifico verbale, l'adozione del MODELLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e aggiornato periodicamente lo stesso.

La Società, nel predisporre il presente documento, ha fatto riferimento alle Linee Guida predisposte da CONFINDUSTRIA e alle sentenze giurisprudenziali.

Il documento portante del MODELLO [MO231], così adottato, risulta essere idoneo a prevenire i Reati indicati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i..


4.1.1. **Struttura documentale diretta**

La struttura documentale diretta a supporto dei requisiti espressi dal D.Lgs. 231/2001 è costituita da:

- MODELLO (parte generale e linea guida operativa) [MO231];
- Rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (Risk Assessment) [RA231];
- Codice Etico [CE231];
- Sistema Disciplinare [SD231];
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza [OV231];
- Flussi Informativi verso e dall'Organismo di Vigilanza [FI231].

La struttura documentale diretta risponde alle seguenti esigenze:

- l'individuazione dei reati che possono essere commessi e che risultano essere presupposto per definizione della responsabilità amministrativa della Società;
- la mappatura delle attività sensibili al rischio di commissione del reato specifico;
- la definizione ed il continuo aggiornamento dei documenti aziendali a supporto;
- l'impostazione delle azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio di commissione del reato specifico;
- la pianificazione dei flussi di informazione da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- la definizione di un sistema disciplinare adeguato all'azione di sanzionamento del mancato rispetto delle procedure e delle disposizioni societarie;
- definizione dei principi di comportamento aziendali.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

4.1.2. Struttura documentale aziendale a supporto del MODELLO


A seguito di una valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto indicati nel D.Lgs. 231/2001, il MODELLO è supportato da una struttura documentale aziendale costituita da:

- Sistema di Gestione per la Qualità (IATF 16949:2016);
- Procedure di Gestione Sicurezza;
- [Sistema di Gestione Ambiente \(ISO 14001:2015\)](#);
- Procedure di Gestione Ambiente;
- Procedure Amministrative;
- Manuale per la Gestione della Sicurezza Informatica (MGSi);
- Disciplinare per l'Uso del Sistema Informatico (DUSi).
- [Documento di Gestione del Regolamento \(UE\) 679/2016 \(Privacy\)](#);

I suddetti documenti sono periodicamente aggiornati e subito resi disponibili a tutti i soggetti interessati.

In sintesi, è riportato di seguito lo schema della struttura documentale di *CECOMP S.p.A.*




	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020


4.2. CROSS REFERENCE

La *cross reference*, fra i reati specifici e la struttura documentale realizzata per impedire la commissione dei reati stessi, è tenuta costantemente aggiornata ed è parte costitutiva del presente MODELLO.

D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto	Protocolli a supporto del MODELLO
Art. 24	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 316-bis, c.p.; • Art. 316-ter, c.p.; • Art. 640, co.2, n.1, c.p.; • Art. 640-bis, c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.01.3 • PO.01.4 • IO.30 • PO.01.2 • CE231
Art. 24	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 640-ter, c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> • MGSI • DUSI • CE231
Art. 24-bis	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 615-ter, c.p.; • Art. 615-quater, c.p.; • Art. 615-quinquies, c.p.; • Art. 617-quater, c.p.; • Art. 617-quinquies, c.p.; • Art. 635-bis, c.p.; • Art. 635-ter, c.p.; • Art. 635-quater, c.p.; • Art. 635-quinquies, co.3, c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> • MGSI • DUSI • PO.04.2 • PO.04.3 • CE231
Art. 24-ter	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 416, co.1-5 c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.04.2 • PO.04.3 • CE231
Art. 25	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 314, co.1 c.p.; • Art. 316, c.p.; • Art. 317, c.p.; • Art. 318, c.p.; • Art. 319, c.p.; • Art. 319-bis, c.p.; • Art. 319-ter, co.1, c.p.; • Art. 319-ter, co.2, c.p.; • Art. 319-quater, c.p.; • Art. 320, c.p.; • Art. 321, c.p.; • Art. 322, co.1 e co.3, c.p.; • Art. 322, co.2 e co.4, c.p.; • Art. 322-bis, c.p.; • Art. 323, c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> • IO.30 • CE231
Art. 25	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 346-bis, c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> • IO.30 • PO.04.2 • CE231
Art. 25-bis	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 459, c.p.; • Art. 464, co.1, c.p.; • Art. 464, co.2, c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.01.2 • PO.04.2 • PO.04.3 • CE231
Art. 25-bis	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 474, c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.01.2 • PO.02.1 • PO.04.2 • PO.04.3 • PO.09.5 • CE231
Art. 25-bis.1	<ul style="list-style-type: none"> • Art.515, c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.02.1 • PO.09.5 • CE231

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020


D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto	Protocolli a supporto del MODELLO
Art. 25-bis.1	• Art.517, c.p.;	<ul style="list-style-type: none"> • PO.02.1 • CE231
Art. 25-bis.1	• Art.517-ter, c.p.;	<ul style="list-style-type: none"> • PO.09.5 • CE231
Art. 25-ter	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 2621, c.c.; • Art. 2621-bis, c.c.; • Art. 2625, co.2, c.c.; • Art. 2626, c.c.; • Art. 2627, c.c.; • Art. 2628, c.c.; • Art. 2629, c.c.; • Art. 2632, c.c.; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.01.2 • CE231 • Statuto
Art. 25-ter	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 2635, co.3, c.c.; • Art. 2635-bis, c.c.; • Art. 2638, co.1 e co.2 c.c.; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.01.2 • PO.01.3 • PO.02.1 • PO.09.5 • CE231 • Statuto
Art. 25-quinquies	<ul style="list-style-type: none"> • Art 600, c.p.; • Art 603-bis, c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.08.1 • CE231
Art. 25-septies	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 589, c.p.; • Art. 590, c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.10 • DVR • CE231
Art. 25-octies	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 648, c.p.; • Art. 648-bis, c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.01.2 • PO.01.3 • PO.04.2 • PO.04.3 • CE231
Art. 25-octies	• Art. 648-ter, c.p.;	<ul style="list-style-type: none"> • PO.01.2 • PO.01.3 • CE231
Art. 25-octies	• Art. 648-ter.1, c.p.;	<ul style="list-style-type: none"> • PO.01.2 • PO.01.3 • CE231 • Statuto
Art. 25-novies	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 171, co. 1, lettera a-bis), L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 • Art. 171, co. 3, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 • Art. 171-bis, co. 1, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 • Art. 171-bis, co. 2, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 • Art. 171-ter, co. 2, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 • Art. 171-septies, co. 2, L. 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.03.5 • MGSI • CE231
Art. 25-decies	• Art. 377-bis, c.p.;	<ul style="list-style-type: none"> • IO.30 • CE231
Art. 25-undecies	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 452-bis, c.p.; • Art. 452-quater, c.p.; • Art. 452-quinquies, c.p.; • Art. 452-octies, c.p.; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.04.2 • PO.04.3 • POA.50 • POA.51 • POA.52 • POA.52.1 • POA.53 • CE231

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020


D.Lgs. 231/2001	Reati presupposto	Protocolli a supporto del MODELLO
Art. 25-undecies	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 452-quaterdecies, c.p.; • Art. 256, co.1, 3 e 5, D.Lgs. 152/2006; • Art. 258, co.4, D.Lgs. 152/2006; 	<ul style="list-style-type: none"> • POA.51 • CE231
Art. 25-undecies	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 279, co.5, D.Lgs. 152/2006; 	<ul style="list-style-type: none"> • POA.52 • CE231
Art. 25-undecies	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, co.6, L. 549/1993; 	<ul style="list-style-type: none"> • POA.52.1 • CE231
Art. 25-quinquiesdecies	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, co.1, D.Lgs. 74/2000; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.01.2 • PO.02.1 • PO.04.0 • PO.04.2 • DdT • PO.03.3 • PO.05.1 • PO.02.0 • IO.33 • CE231
Art. 25-quinquiesdecies	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, co.2-bis, D.Lgs. 74/2000; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.01.2 • PO.04.0 • PO.04.2 • DdT • PO.02.0 • IO.33 • PO.05.1 • CE231
Art. 25-quinquiesdecies	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, D.Lgs. 74/2000; • Art. 4, D.Lgs. 74/2000; • Art. 5, D.Lgs. 74/2000; • Art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000; • Art. 11, D.Lgs. 74/2000; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.01.2 • PO.01.4 • PO.01.6 • PO.02.1 • PO.04.0 • PO.04.2 • CE231
Art. 25-quinquiesdecies	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 8, co.1, D.Lgs. 74/2000; • Art. 8, co.2-bis, D.Lgs. 74/2000; • Art. 10, D.Lgs. 74/2000; 	<ul style="list-style-type: none"> • PO.01.2 • PO.02.1 • PO.04.0 • PO.04.2 • CE231
Art. 25-sexiesdecies	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Capo I	<ul style="list-style-type: none"> • PO.02.0 • IO.33 • PO.03.3 • PO.05.1 • IO.34 • IO.19
Art. 4	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 416, c.p. 	<ul style="list-style-type: none"> • CE231

Di seguito sono definite le principali sigle utilizzate nella suddetta cross-reference.

SIGLA	PROTOCOLLO DI PREVENZIONE
CE231	Codice Etico
DdT	Documentazione di spedizione e ricevimento (DdT, CMR e bollette doganali)
DUSI	Disciplinare Uso Sistema Informatico
DVR	Documento di Valutazione dei Rischi
MGSI	Manuale per la Gestione della Sicurezza Informatica
IO.19	Definizione targhette identificative stampi e attrezzi

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

SIGLA	PROTOCOLLO DI PREVENZIONE
IO.30	Gestione incontri con PU e IPS
IO.33	Gestione logistica e fatturazione attrezzature di proprietà dei clienti
IO.34	Procedura inventario fisico
PO.01.1	Individuazione dei soggetti apicali
PO.01.2	Gestione della contabilità, bilancio e capitale sociale
PO.01.3	Gestione dei flussi finanziari
PO.01.4	Gestione finanziamenti pubblici
PO.01.6	Gestione dei progetti di ricerca e sviluppo
PO.02.0	Gestione commerciale e lancio commesse
PO.02.1	Gestione vendita prodotti
PO.03.3	Sviluppo e gestione costruzione stampi ed attrezzature
PO.03.5	Gestione del diritto d'autore
PO.04.0	Gestione Acquisti
PO.04.2	Gestione approvvigionamenti di materie prime beni servizi
PO.04.3	Gestione documentazione fornitori
PO.05.1	Logistica e magazzino
PO.08.1	Gestione del personale
PO.09.5	Gestione dei requisiti tecnici e qualitativi del prodotto
PO.10	Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro
POA.50	Gestione delle Prescrizioni ed altre
POA.51	Gestione dei rifiuti
POA.52	Gestione emissioni atmosfera
POA.52.1	Gestione gas lesivi ozono e effetto serra
POA.53	Gestione delle emergenze ambientali
Statuto	Atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un ente pubblico o privato

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

5. COMMISSIONE DEI REATI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

A seguito della rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (Risk Assessment), di cui al documento [RA231] si riporta lo stato dell'analisi degli stessi con particolare riferimento alle attività sensibili e al comportamento da tenere da parte dei Destinatari del MODELLO.

I principi generali di comportamento, a cui i Destinatari si devono adeguare, sono riportati nel Codice Etico [CE231] che costituisce un adeguato strumento preventivo alla commissione dei Reati.

Oltre ai principi generali di comportamento gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, ... devono attenersi a quanto previsto dai successivi punti che definiscono, tra l'altro, i principi specifici di comportamento.

5.1. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AL REATO SPECIFICO

La prima istanza di valutazione richiesta è legata all'identificazione delle attività sensibili al rischio di commissione del reato specifico; l'attività sensibile è definita come quell'insieme di operazioni ed atti che possono esporre la Società al rischio di commissione di un reato richiamato dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Si pone, perciò, massima attenzione nell'identificazione di quale sia l'attività e/o l'azione aziendale in cui è presente il rischio reato.

Ai fini dell'efficacia della presente valutazione, è importante definire una soglia che determini quando esiste un "presupposto sufficiente" alla commissione del reato specifico. L'individuazione di tale soglia non è univocamente determinabile dal momento che risulta essere, senza dubbio, legata al contesto di attività della Società.


Sulle base di indicatori caratteristici, definiti situazione per situazione, sarà, quindi, definibile il caso in cui il rischio di commissione di un reato specifico (con frequenza di accadimento nulla) risulti essere nullo a causa della mancanza di presupposti sufficienti.

Diverso sarà, invece, il caso in cui non risulta applicabile al contesto della Società l'ipotesi di commissione del reato specifico.

La valutazione delle attività sensibili dovrà essere sviluppata per tutti i reati specifici, senza esclusioni, al fine di rendere davvero efficace l'analisi stessa.

In sintesi, la risposta alla richiesta di definizione delle attività sensibili potrà essere:

- Attività sensibile (es. Gestione delle attività amministrative);
- PI = PRESSUPPOSTI INSUFFICIENTI;
- NA = NON APPLICABILE.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

Per maggiore chiarezza si riporta un esempio esplicativo: in risposta alla valutazione della frequenza di accadimento per il reato presupposto di “Falsità in un documento informatico” (Art.491-bis c.p.) si riscontra una probabilità nulla quando i documenti aventi efficacia probatoria siano esclusivamente mantenuti su supporto cartaceo.

Si verifica, però, la possibilità che il reato venga commesso nel caso in cui a seguito della realizzazione di una copia informatica dei suddetti documenti cartacei e dopo la loro eliminazione, venga modificata quell'unica copia informatica. Ne risulta, quindi, che i presupposti siano insufficienti (PI) alla commissione del reato indicato e non sia corretto escludere ogni possibilità di commissione del reato Non Applicabile (NA).


5.2. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati nell'**Art. 24 del D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1÷25):

- Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato - (R=5);
- Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - (R=5);
- Art. 640 co.2 n.1 c.p.: Truffa - (R=5);
- Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - (R=5);
- Art. 640-ter c.p.: Frode informatica - (R=5).

Sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati nell'**Art. 25 del D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1÷25):

- Art. 314, co.1 c.p.: Peculato - (R=2);
- Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui - (R=2);
- Art. 317 c.p.: Concussione - (R=5);
- Art. 318 c.p.: Corruzione per un atto d'ufficio - (R=2);
- Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - (R=5);
- Art. 319-bis c.p.: Circostanze aggravanti - (R=5);
- Art. 319-ter co.1 e co.2 c.p.: Corruzione in atti giudiziari - (R=5);
- Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità - (R=5);
- Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - (R=3);
- Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore - (R=5);
- Art. 322 co.1 e co.3 c.p.: Istigazione alla corruzione - (R=2);
- Art. 322 co.2 e co.4 c.p.: Istigazione alla corruzione - (R=5).
- Art. 322-bis: Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari della Comunità europee e di Stati esteri - (R=3);
- Art. 323 c.p.: Abuso d'ufficio - (R=2);
- Art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite - (R=2).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020


5.2.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

1. Gestione di contributi (attribuzioni patrimoniali a fondo perduto), sovvenzioni o finanziamenti, provenienti da Stato, Ente Pubblico o Comunità Europea, con l'obbligo, per il beneficiario, di destinare le somme concesse ad un certo scopo come: attività di formazione, attività di ricerca e sviluppo, acquisto di un nuovo macchinario, modernizzazione impianti, ...;
2. Predisposizione di dati e informazioni documentate per la richiesta di contributi, finanziamenti e mutui agevolati, o altre erogazioni simili, a Stato, Ente Pubblico o Comunità Europea;
3. Gestione delle attività legate al processo Commerciale (vendita e fatturazione di prodotti e/o servizi);
4. Gestione delle attività inerenti alla richiesta di contributi, finanziamenti e mutui agevolati concessi o erogati da parte dello Stato di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
5. Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Acquisti, Logistica, Amministrativo, ...) che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico e/o telematico dotato di una connessione con l'esterno;
6. Gestione interna o esterna dei dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico e/o telematico;
7. Gestione dei flussi informativi obbligatori verso la P.A. (CCIAA, INPS, INAIL, AdE...);
8. Gestione finanza agevolata e gestione di negoziazione / stipulazione / esecuzione di contratti / convenzioni di concessioni con soggetti pubblici;
9. Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. (chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa) nell'ambito dei processi aziendali (Amministrazione, Risorse Umane, ...);
10. Attività che prevedono rapporti interni e/o esterni con un P.U. in occasione di un processo civile, penale o amministrativo;
11. Gestione del personale;
12. [Verifica di Idoneità Tecnico Professionale dei fornitori;](#)
13. [Gestione contratto con mediatori.](#)

5.2.2. Principi generali di comportamento

I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA) devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano *CECOMP S.p.A.* nei confronti della PA devono aver ricevuto un esplicito mandato da parte della Società, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere in *CECOMP S.p.A.*, sia che esso avvenga per effetto di sub-deleghe o procure nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta *CECOMP S.p.A.* stessa.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

Gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, ... devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA attenendosi a quanto disposto dal Codice Etico [CE231] e inoltre devono:

- adempiere alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici in conformità alle regole e alle procedure aziendali;
- astenersi dall'elargire denaro a Pubblici Ufficiali (PU) e Incaricati di Pubblico Servizio (IPS), anche attraverso interposta persona;
- astenersi dall'elargire regali a Pubblici Ufficiali (PU) e Incaricati di Pubblico Servizio (IPS), o a loro familiari, in modo tale da influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- riferire all'OdV, ovvero al proprio referente se soggetto terzo, ogni proposta diretta o indiretta di benefici ricevuta da PU o IPS, o dipendenti in genere della PA.

I comportamenti adeguati ad evitare la commissione del reato di "Frode informatica" sono descritti nel paragrafo § 5.3.2.


5.2.3. Riferimenti documentali per i principi di comportamento

I riferimenti ai documenti che descrivono sia i principi generali di comportamento che quelli specifici, sono indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

5.3. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati nell'**Art. 24-bis** del **D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1÷25):

- Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - (R=5);
- Art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - (R=4);
- Art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - (R=4);
- Art. 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - (R=5);
- Art. 617-quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - (R=5);
- Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - (R=5);
- Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - (R=5);
- Art. 635-quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - (R=5);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

- Art. 635-quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - (R=5);

5.3.1. Attività sensibili

L'attività sensibile, riferita ai reati degli Artt. suddetti, è costituita da:

1. Tutte le attività legate ai processi aziendali che prevedono l'utilizzo di un sistema informatico dotato di una connessione con l'esterno;
2. Gestione dei documenti aventi efficacia probatoria;
3. Gestione interna o esterna dei dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico.

5.3.2. Principi generali di comportamento

Gli amministratori e i dipendenti che svolgono attività nell'ambito dei servizi informatici, telematici e del trattamento dei dati non devono porre in atto comportamenti tali da:

- accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici;
- detenere, diffondere e utilizzare abusivamente codici di accesso a sistemi informatici e telematici;
- intercettare, impedire, danneggiare e interrompere illecitamente comunicazioni informatiche verso e tra soggetti terzi;
- danneggiare dati, programmi informatici o telematici di proprietà di soggetti terzi e quelli utilizzati dallo Stato da enti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- installare apparecchiature atte ad intercettare, danneggiare e interrompere comunicazioni informatiche e telematiche verso e tra terzi.

I soggetti coinvolti devono adempiere alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti e in particolare, al fine di evitare comportamenti illeciti da parte degli utilizzatori dei sistemi informatici e telematici, devono:

- attuare procedure di controllo;
- effettuare ricognizioni sistematiche e verifiche mirate sull'attività informatica e telematica aziendale e sui programmi informatici utilizzati.


5.3.3. Riferimenti documentali per i principi di comportamento

I riferimenti ai documenti che descrivono sia i principi generali di comportamento che quelli specifici, sono indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

5.4. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati nell'**Art. 24-ter** del **D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1÷25):

- Art. 416 co.1-5 c.p.: Associazione per delinquere - (R=5).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

5.4.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite al reato dell'Art. suddetto, sono costituite da:

1. Tutte le attività svolte dai soggetti apicali e sottoposti a vigilanza degli stessi;
2. Gestione dei rapporti societari o di impresa con interlocutori terzi pubblici e/o privati nel processo di gestione della società, Commerciale, Amministrativo e di Produzione di Servizi.

5.4.2. Principi generali di comportamento

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei protocolli adottati da *CECOMP S.p.A.*

5.4.3. Riferimenti documentali per i principi di comportamento

I riferimenti ai documenti che descrivono sia i principi generali di comportamento che quelli specifici, sono indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

5.5. REATI DI FALSO NUMMARIO

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati nell'**Art. 25-bis** del **D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1÷25):

- Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - (R=5);
- Art. 464 co.1 e co.2 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - (R=2);
- Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - (R=5).


5.5.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

1. Attività che prevedono l'acquisto e la gestione di valori bollati;
2. Gestione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri;
3. Attività legate al processo di Acquisti e Produzione di servizi.

5.5.2. Principi generali di comportamento

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei protocolli adottati da *CECOMP S.p.A.*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

5.5.3. Riferimenti documentali per i principi di comportamento

I riferimenti ai documenti che descrivono sia i principi generali di comportamento che quelli specifici, sono indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

5.6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati nell'**Art. 25-bis.1** del **D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1÷25):

- Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio - (R=2);
- Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - (R=2);
- Art. 517-ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - (R=2).

5.6.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

1. Azioni svolte dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti a vigilanza degli stessi nell'attività commerciale;
2. Gestione di nomi, marchi e segni distintivi nazionali o esteri.

5.6.2. Principi generali di comportamento

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei protocolli adottati da *CECOMP S.p.A.*


5.6.3. Principi specifici di comportamento: protocolli di riferimento

La descrizione dei principi specifici di comportamento è demandata ai protocolli di riferimento per la gestione del rischio di commissione dei reati presupposto così come indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

5.7. REATI SOCIETARI

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati nell'**Art. 25-ter** del **D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1÷25):

- Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali - (R=3);
- Art. 2621-bis c.c.: Fatti di lieve entità - (R=3);
- Art. 2625 c.c. co.2: Impedito controllo - (R=2);
- Art. 2626: Indebita restituzione dei conferimenti - (R=2);
- Art. 2627: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - (R=2);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

- Art. 2628: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - (R=2);
- Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori - (R=3);
- Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale - (R=2);
- Art. 2635 co.3 c.c.: Corruzione tra privati - (R=3);
- Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati - (R=2);
- Art. 2638 co. 1 e 2 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - (R=3).

5.7.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

1. Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria, relazione sul bilancio);
2. Attività di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione dell'Assemblea dei Soci;
3. Tutte le attività che possono influenzare la redazione di documenti contabili societari;
4. Gestione di fusioni e acquisto di società.

5.7.2. Principi generali di comportamento

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei protocolli adottati da *CECOMP S.p.A.*

5.7.3. Riferimenti documentali per i principi di comportamento

I riferimenti ai documenti che descrivono sia i principi generali di comportamento che quelli specifici, sono indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

5.8. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE


A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati nell'**Art. 25-quinquies** del **D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1÷25):

- Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - (R=5);
- Art. 603-bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - (R=5).

5.8.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

1. Attività di rapporto con interlocutori terzi nel processo Risorse Umane;
2. Gestione degli acquisti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

5.8.2. Principi generali di comportamento

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei protocolli adottati da *CECOMP S.p.A.*: Amministratori, dipendenti, consulenti, fornitori, clienti, ... sono tenuti ad osservare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

5.8.3. Riferimenti documentali per i principi di comportamento

I riferimenti ai documenti che descrivono sia i principi generali di comportamento che quelli specifici, sono indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

5.9. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE O SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE DEL LAVORO

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati nell'**Art. 25-septies** del **D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1+25):

- Art. 589 c.p.: Omicidio colposo - (R=5);
- Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose - (R=5).

5.9.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:


1. Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Amministrativo, Produzione di servizi, ...) che si svolgono all'interno e/o esterno dell'azienda ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
2. Gestione del Servizio Prevenzione e Protezione.

5.9.2. Principi generali di comportamento

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei protocolli adottati da *CECOMP S.p.A.*: Amministratori, dipendenti, consulenti, fornitori, clienti, ... sono tenuti ad osservare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

5.9.3. Riferimenti documentali per i principi di comportamento

I riferimenti ai documenti che descrivono sia i principi generali di comportamento che quelli specifici, sono indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

5.10. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILE DI PROVENIENZA ILLECITA

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati nell'**Art. 25-octies** del **D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1÷25):

- Art. 648 c.p.: Ricettazione - (R=5);
- Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio - (R=5)
- Art. 648-ter c.p.: Impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - (R=5).
- Art. 648-ter.1 c.p.: Autoriciclaggio - (R=5).

5.10.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

1. Gestione trasferimento denaro;
2. Tutte le attività legate ai processi aziendali che si svolgono all'interno dell'azienda e che utilizzano denaro, beni o altre utilità;
3. Gestione dei capitali;
4. Redazione del bilancio (Conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria, relazione sul bilancio).

5.10.2. Principi generali di comportamento

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei protocolli adottati da *CECOMP S.p.A.*


5.10.3. Riferimenti documentali per i principi di comportamento

I riferimenti ai documenti che descrivono sia i principi generali di comportamento che quelli specifici, sono indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

5.11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati nell'**Art. 25-novies** del **D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1÷25):

- Art. 171, co. 1, lettera a-bis), L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 "Diritti d'autore" - (R=5);
- Art. 171, co. 3 L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 "Diritti d'autore" - (R=5);
- Art. 171-bis co.1 L. 22.4.1941 n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 "Diritti d'autore" - (R=5);
- Art. 171-bis co.2 L. 22.4.1941 n. 633 e s.m.i. con L. 2/2008 "Diritti d'autore" - (R=5);
- Art. 171-ter co.1 L. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008 "Diritti d'autore" - (R=5);
- Art. 171-septies L. 22.4.1941, n. 633 e s.m.i. con L.2/2008 "Diritti d'autore" - (R=5).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

5.11.1. Attività sensibili

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:

1. Gestione sistemi informatici;
2. Tutte le attività legate ai processi aziendali (Commerciale, Progettazione, Amministrativo, Produzione di servizi, ...) che hanno a disposizione opere protette da diritto d'autore.

5.11.2. Principi generali di comportamento

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei protocolli adottati da *CECOMP S.p.A.*

5.11.3. Riferimenti documentali per i principi di comportamento

I riferimenti ai documenti che descrivono sia i principi generali di comportamento che quelli specifici, sono indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

5.12. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione del seguente reato indicato nell'**Art. 25-decies** del **D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1÷25):

- Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - (R=2).

5.12.1. Attività sensibili

L'attività sensibile, riferita al reato dell'Art. suddetto, è costituita da:


1. Gestione dei procedimenti arbitrali e giudiziari.

5.12.2. Principi generali di comportamento

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei protocolli adottati da *CECOMP S.p.A.*

5.12.3. Riferimenti documentali per i principi di comportamento

I riferimenti ai documenti che descrivono sia i principi generali di comportamento che quelli specifici, sono indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

5.13. REATI AMBIENTALI

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati nell'**Art. 25-undecies** del **D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con $R=1÷25$):

- Art. 452-bis, c.p.: Inquinamento ambientale - (R=5);
- Art. 452-quater, c.p.: Disastro ambientale - (R=5);
- Art. 452-quinquies, c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente - (R=5);
- Art. 452-octies, c.p.: Circostanze aggravanti - (R=5);
- Art. 452-quaterdecies, c.p.: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - (R=5);
- Art. 256 D.Lgs. 152/2006 co.1 co.3 e co.5: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - (R=5);
- Art. 258 co.4 D.Lgs. 152/2006: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - (R=2);
- Art. 279 D.Lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di qualità dell'aria - (R=2).

5.13.1. **Attività sensibili**

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:


1. Tutte le attività dei processi aziendali che generano rifiuti o scarti di lavorazione che possano abusivamente cagionare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria o di porzioni estese e/o significative del suolo e del sottosuolo;
2. Tutte le attività dei processi aziendali legate alla produzione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente.
3. Trasporto di rifiuti pericolosi;
4. Tutte le attività legate alla redazione e uso di certificati di analisi dei rifiuti;
5. Tutte le attività legate all'uso, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di sostanze pericolose;
6. Gestione degli scarichi di acque reflue industriali (raffreddamento e meteoriche).

5.13.2. **Principi generali di comportamento**

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei protocolli adottati da *CECOMP S.p.A.*

5.13.3. **Riferimenti documentali per i principi di comportamento**

I riferimenti ai documenti che descrivono sia i principi generali di comportamento che quelli specifici, sono indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

5.14. REATI TRIBUTARI

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione dei seguenti reati indicati nell'**Art. 25-quinquiesdecies** del **D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1÷25):

- [Art. 2 co.1, D.Lgs. 74/2000](#): Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - (R=5);
- [Art. 2 co.2-bis, D.Lgs. 74/2000](#): Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - (R=5);
- [Art. 3, D.Lgs. 74/2000](#): Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - (R=2);
- [Art. 4, D.Lgs. 74/2000](#): Dichiarazione infedele - (R=2);
- [Art. 5, D.Lgs. 74/2000](#): Omessa dichiarazione - (R=2);
- [Art. 8 co.1, D.Lgs. 74/2000](#): Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - (R=2);
- [Art. 8 co.2-bis, D.Lgs. 74/2000](#): Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - (R=2);
- [Art. 10, D.Lgs. 74/2000](#): Occultamento o distruzione di documenti contabili - (R=2);
- [Art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000](#): Indebita Compensazione - (R=2);
- [Art. 11, D.Lgs. 74/2000](#): Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - (R=2).

5.14.1. **Attività sensibili**

Le attività sensibili, riferite ai reati degli Artt. suddetti, sono costituite da:


1. Attività di fatturazione attiva e passiva;
2. Attività di fatturazione attiva (gestione inter-company);
3. Gestione adempimenti fiscali;
4. Redazione del bilancio (conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, rendicontazione finanziaria) e relazione sulla gestione e dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IVA;
5. Raccolta documentazione per gestione credito d'imposta e ricerca e sviluppo e formazione industria 4.0 e super e iper-ammortamento;
6. Gestione contratti / accordi di collaborazione con fornitori che provvedono all'invio delle dichiarazioni e svolgono da interfaccia con la PA;
7. Gestione delle spedizioni e ricevimenti;
8. Gestione stampi.

5.14.2. **Principi generali di comportamento**

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei protocolli adottati da *CECOMP S.p.A.*

5.14.3. **Riferimenti documentali per i principi di comportamento**

I riferimenti ai documenti che descrivono sia i principi generali di comportamento che quelli specifici, sono indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

5.15. REATI DI CONTRABBANDO

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione del seguente reato indicato nell'**Art. 25-sexiesdecies** del **D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1÷25):

- DPR 43/1973 - Capo I: Contrabbando - (R=5).

5.15.1. **Attività sensibili**

L'attività sensibile, riferite al reato del suddetto Capo I, è costituita da:

1. Gestione dell'esportazione.

5.15.2. **Principi generali di comportamento**

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei protocolli adottati da *CECOMP S.p.A.*

5.15.3. **Riferimenti documentali per i principi di comportamento**

I riferimenti ai documenti che descrivono sia i principi generali di comportamento che quelli specifici, sono indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

5.16. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

A seguito del Risk Assessment sono stati rilevati i presupposti sufficienti per la commissione del seguente reato indicato nell'**Art. 4** del **D.Lgs. 231/2001** (in parentesi è precisato il rischio specifico valutato con R=1÷25):

- Art. 416, c.p.: Associazione per delinquere - (R=5).

5.16.1. **Attività sensibili**

L'attività sensibile, riferita al reato dell'Art. suddetto, è costituita da:


1. Gestione transnazionale dei rapporti societari o di impresa con interlocutori terzi privati e/o pubblici nei processi aziendali.

5.16.2. **Principi generali di comportamento**

Il Personale coinvolto nelle suddette attività sensibili deve attenersi alle specifiche prescrizioni comportamentali definite nei protocolli adottati da *CECOMP S.p.A.*

5.16.3. **Riferimenti documentali per i principi di comportamento**

I riferimenti ai documenti che descrivono sia i principi generali di comportamento che quelli specifici, sono indicati nella *Cross Reference* al paragrafo § 4.2.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

6. CODICE ETICO

Finalità e contenuti del Codice Etico

Il modello di sviluppo che si propone la Società *CECOMP S.p.A.* è quello di un'impresa che si pone nel mercato come portatrice di valori moralmente elevati, quali la piena osservanza delle leggi, il rispetto per i lavoratori che l'animano, una leale concorrenza nei confronti delle altre strutture operanti nel medesimo ambito.

Fedele alle scelte di base, *CECOMP S.p.A.* si fonda, dunque, sui valori della democrazia, dell'uguaglianza, dell'equità e della solidarietà e si vincola al rispetto del Codice di comportamento in tutti i suoi atti, interni o rivolti al mondo esterno.

Il Codice Etico costituisce un riferimento al quale tutti i soggetti destinatari devono uniformare la loro condotta. Il Codice Etico individua i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un valore etico positivo.

Il Codice ha lo scopo di indirizzare l'agire dell'Azienda verso comportamenti etici.

Il Codice disciplina le condotte rilevanti, sotto il profilo etico, con lo scopo di rendere trasparente l'attività di *CECOMP S.p.A.* e di indirizzarne lo svolgimento, in considerazione anche dell'impegno della azienda a contribuire allo sviluppo socio economico del territorio in cui opera per mezzo dell'organizzazione e dell'erogazione di servizi per conto di Enti Pubblici.


Destinatari e diffusione del Codice

Le disposizioni del Codice sono vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori dell'Azienda, dei suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, in Italia o all'estero, rapporti di collaborazione o di partnership. I destinatari delle norme del Codice sono tenuti ad osservare le prescrizioni in esso contenute e ad adeguare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi.

L'Azienda si impegna a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati e a dare al medesimo la maggiore diffusione possibile.

A tal fine, il Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore dell'Azienda e copia dello stesso è consegnata a tutti i suoi dipendenti.

Il documento pubblico denominato "Codice Etico", in sigla [CE231], definisce gli obblighi giuridici e i valori morali a cui la Società *CECOMP S.p.A.* si conforma.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

7. STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (OdV), previsto dall'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO, nonché sull'aggiornamento dello stesso; l'OdV può essere composto da personale interno e da consulenti esterni scelti sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

I componenti dell'OdV sono nominati con apposita delibera del CdA. Il CdA valuterà, con periodicità annuale, l'adeguatezza dell'OdV in funzione di possibili cambiamenti della Società e dei risultati delle attività svolte.

Le caratteristiche dell'OdV sono determinate dal possesso di requisiti relativi alla autonomia di poteri di iniziativa e controllo, all'assenza di compiti operativi, all'adeguata competenza specialistica ed alla continuità di azione.

7.1. FUNZIONI E POTERI DELL'ODV


Le funzioni dell'OdV sono rappresentate dall'attività di vigilanza e monitoraggio del MODELLO, dalla valutazione della sua adeguatezza (efficacia nella prevenzione del rischio di commissione del reato), dall'analisi dello stato di aggiornamento nonché dalla promozione del MODELLO stesso, dalla definizione di un piano annuale di verifiche coerenti con il MODELLO e con i piani di Audit sui Protocolli Operativi di *CECOMP S.p.A.*

Le modifiche e integrazioni del MODELLO, su proposta motivata da parte dell'OdV, sono rimesse alla competenza del CdA di *CECOMP S.p.A.* che vi provvederà attraverso un opportuno sollecito intervento.

Ulteriore funzione dell'OdV è la gestione ed il controllo dei flussi informativi da e verso l'OdV stesso. A questo si aggiunge il compito di promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione del MODELLO attraverso opportuni documenti informativi e attività formativa in collaborazione con il Responsabile Risorse Umane di *CECOMP S.p.A.*

L'OdV redige un rapporto sulle criticità riscontrate durante i propri controlli; sulla base di tale indicazione l'organismo titolare del potere disciplinare (Datore di Lavoro) adotta sanzioni disciplinari così come definite nel documento "Sistema Disciplinare" [SD231] a fronte delle sue proprie specifiche attività di controllo.

L'OdV ha il potere di accedere, senza alcuna limitazione, ad ogni informazione della Società per le attività di indagine, analisi e controllo necessarie all'espletamento dei propri compiti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

L'OdV, ad inizio anno, pianifica le attività di funzionamento e di audit da svolgere al fine di garantire che il MODELLO sia attuato e sia idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto.

7.2. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ODV E RELATIVA ARCHIVIAZIONE

Tutte le informazioni, i dati e le notizie attinenti all'attuazione del MODELLO sono comunicate all'OdV da parte di dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti di *CECOMP S.p.A.*


L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Le segnalazioni potranno essere inviate in forma scritta, oppure potranno essere raccolte e verbalizzate dall'OdV, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del MODELLO.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati all'interno di *CECOMP S.p.A.* o a "prassi" non in linea con le regole di comportamento descritte nel Codice Etico [CE231].

Un canale informatico dedicato è istituito al fine di facilitare i flussi informativi; è definita una casella di posta elettronica con il seguente indirizzo: **odv231@cecomp.it**
Tale casella sarà accessibile solo da parte dei membri dell'OdV.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

8. SISTEMA DISCIPLINARE

Il documento Sistema Disciplinare [SD231] formalizza e costituisce il Sistema Disciplinare così come richiesto dal D.Lgs. 231/01 per ottenere e garantire il rispetto dei principi di comportamento definiti e l'estraneità della Società da pratiche illecite e scorrette. L'obiettivo del Sistema Disciplinare è quello di scoraggiare la realizzazione di pratiche criminose da parte del Personale della Società e degli altri Destinatari del MODELLO, punendo comportamenti che violano i principi di comportamento espressi dal documento portante del MODELLO [MO231] e dal Codice Etico [CE231].


Il Sistema Disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di alcune prassi aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali della Società.

Il presente Sistema Disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, e non sostituisce il più generale Sistema Disciplinare inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come richiesto e indicato dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata.

Il Sistema Disciplinare [SD231] si inquadra nell'ambito dei più generali obblighi di diligenza ed obbedienza del lavoratore, previsti dai seguenti articoli del Codice Civile: 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro), 2105 (Obbligo di fedeltà), 2106 (Sanzioni disciplinari), 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato) e 2119 (Recesso per giusta causa). Il Sistema Disciplinare si inquadra, inoltre, nell'ambito dei poteri del datore di lavoro di predisporre ed attuare appositi strumenti di tipo disciplinare, così come normati da Codice Civile, Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e dallo Statuto dei Lavoratori.

Il Sistema Disciplinare prevede sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e rispetta le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori, Art. 7 Legge 300/1970, nei CCNL applicabili e nel vigente Regolamento aziendale di *CECOMP S.p.A.* I soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti disciplinari sono principalmente il Personale Apicale e il Personale sottoposto ad altrui direzione, così come definiti dal D.Lgs. 231/01.

Tra i suddetti soggetti sono, in particolare, da ricomprendersi quelli indicati dagli articoli del Codice Civile 2094 (Prestatore di lavoro subordinato) e 2095 (Categorie dei prestatori di lavoro: dirigenti, quadri, impiegati e operai), e, ove non ostino imperative norme di legge, tutti i "portatori di interesse" (stakeholders), tra cui anche gli amministratori e i collaboratori esterni della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	02	17.11.2020

9. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Al fine di garantire l'efficacia del MODELLO, la Società *CECOMP S.p.A.* informa e forma tutti i destinatari delle regole di condotta contenute nel MODELLO stesso e nei documenti allegati a supporto.

Le figure apicali della Società sono impegnate a determinare, su base annuale, le esigenze di info-formazione in azienda e pianificare l'allocazione delle risorse e dei mezzi che occorrono per realizzarla.

Le attività di formazione effettuate vengono registrate in apposita modulistica aziendale in cui sono presenti i seguenti elementi: data; argomento e temi trattati; relatori; partecipanti; firme dei partecipanti.

La verifica dell'efficacia dell'info-formazione viene effettuata, dopo un certo periodo dall'esecuzione del corso, da parte dei vari responsabili di funzione, nonché da parte del CdA ed analizzata dall'OdV in occasione del riesame annuale dell'efficacia del MODELLO.

La Società, inoltre, in occasione della stipula di contratti o accordi fra le parti, fornisce a tutti i soggetti terzi apposite informative su politiche proprie e procedure adottate nel rispetto del MODELLO.